

LA DISCIPLINA CANONISTICA DEI TERZ'ORDINI SECOLARI

Gabriella Tomai

1. IL TERZ'ORDINE: ASSOCIAZIONE DI FEDELI ALLA LUCE DEL CONCILIO VATICANO II

Per una adeguata comprensione dell'attuale ruolo dei Terzi Ordini Secolari alla luce del Concilio Vaticano II, è necessario considerare che esso ha per la prima volta valorizzato la figura dei laici ed il loro apostolato individuale ed associato, inserendolo nella visione di Chiesa emersa dalla "ecclesiologia di comunione", che la Relazione finale del Sinodo Straordinario dei Vescovi del 1985, ha definito "l'idea centrale e fondamentale nei documenti del Concilio".

Tale "idea fondamentale" si fa presente con tutta la sua forza nella Costituzione sulla Chiesa "Lumen Gentium", nella quale la Chiesa stessa viene descritta come "il Sacramento", ossia il segno e lo strumento dell'intima unione con Dio e dell'unità di tutto il genere umano¹ come corpo vivo in cui si diffonde la vita di Cristo capo nei credenti, che così si uniscono in modo arcano ma reale a Lui²; come popolo di Dio costituito nella dignità e libertà dei figli di Dio nel cui cuore lo Spirito Santo dimora come in un tempio³.

L'idea di comunione nella Chiesa permea l'intera costituzione che giunge a statuire sulla diversità delle funzioni e degli uffici nell'ambito del popolo di Dio, affermando poi la vera uguaglianza di tutti i fedeli riguardo alla dignità e alla azione comune nell'edificare il corpo di Cristo. Tutte le vocazioni, gli stati di vita ed i ministeri hanno senso nella costituzione della realtà comunione nei suoi vari aspetti, perché nella varietà essi danno testimonianza della mirabile unità del corpo mistico di Cristo,

In questa "ecclesiologia di comunione" deve rinvenirsi la base ideologica su cui si fonda il copioso insegnamento conciliare sui laici e sul loro ruolo nella

¹ LUNEN GENTIUM n.1

² Ibidem, n.7

³ B.TESTA - Il senso dei movimenti oggi nella Chiesa
in AA.VV.1 laici e la missione della Chiesa, &ilano

Chiesa, insegnamento contenuto nella già citata "Lumen Gentium", nella Costituzione "Gaudium et Spes" sulla Chiesa nel mondo contemporaneo, nel Decreto "Ad Gentes" sull'attività missionaria della Chiesa ma, soprattutto, nel Decreto "Apostolicam Actuositatem" interamente dedicato all'apostolato dei laici. Circa l'identità dei laici la Lumen Gentium al n.31 afferma: *"col nome di laici si intende qui l'insieme dei cristiani ad esclusione dei membri dell'ordine sacro e dello stato religioso sancito nella Chiesa, i fedeli cioè, che, dopo essere stati incorporati a Cristo col battesimo e costituiti popolo di Dio e, nella loro misura, resi partecipi dell'ufficio sacerdotale, profetico e regale di Cristo, per la loro parte compiono, nella Chiesa e nel mondo, la missione propria di tutto il popolo cristiano"*.

Dalla citata definizione si evince che la partecipazione all'ufficio sacerdotale, profetico e regale di Cristo, è l'elemento che conferisce al laico una dignità fondamentale sulla quale si incardina poi la specificità della sua vocazione che nasce dall'indole secolare che gli è propria.

Lo stesso n.31, a tale proposito, continua: *"Il carattere secolare è proprio e peculiare dei laici Per loro vocazione è proprio dei laici cercare il Regno di Dio, trattando le cose temporali e ordinandole secondo Dio."*

Vivono nel secolo, cioè implicati in tutti i diversi doveri e lavori del mondo e nelle ordinarie condizioni della vita familiare e sociale, di cui la loro esistenza è come intessuta.

Ivi sono da Dio chiamati a contribuire, quasi dall'interno a modo di fermento, alla santificazione del mondo, esercitando il proprio ufficio sotto la guida dello spirito evangelico, e in questo modo a manifestare Cristo agli altri principalmente con la testimonianza della loro stessa vita e col fulgore della loro fede, della loro speranza e carità.

A loro quindi particolarmente spetta di illuminare e ordinare tutte le cose temporali, alle quali sono strettamente legati, in modo che siano fatte e crescano costantemente secondo il Cristo e siano di lode al Creatore e Redentore"⁴.

È evidente, quindi, che esiste una vera e propria vocazione apostolica per i laici, la quale si compendia nell'offerta salvifica a Dio della loro quotidianità, nell'essere sale e fermento della società.

⁴ LUMEN GENTIUM, n.31.

Tutto ciò si inserisce nella realizzazione della principale ed insostituibile vocazione universale della Chiesa: la vocazione alla santità. Essa può realizzarsi solo con la carità, cioè quell'amore di Dio e del prossimo che deve essere la linfa della vita della Chiesa.

Ma questa carità va fatta crescere e fruttificare: per questo si rende necessario che ogni fedele ... ascolti la parola di Dio e con l'aiuto della sua grazia compia con le opere la sua volontà, partecipi frequentemente ai sacramenti, soprattutto all'Eucaristia e alle azioni liturgiche, si applichi alla preghiera, all'abnegazione di se stesso, al servizio dei fratelli, all'esercizio di tutte le virtù.

La carità, infatti, quale vincolo della perfezione e compimento della legge, regola tutti i mezzi di santificazione, dà loro forma e li conduce al loro fine ..."⁵. Sono sufficienti questi pochi elementi per individuare la fisionomia del fedele laico, per scorgere la grandezza della sua vocazione e per riferire queste notazioni al Terziario come a colui che è innanzitutto un fedele che ha scelto di realizzare la "consecratio mundi" attraverso una delle forme dell'apostolato associato che, come vedremo, la Chiesa raccomanda e predilige.

Il Decreto Apostolicam Actuositatem, dopo aver rinvenuto i fondamenti dell'apostolato dei laici nella loro unione con Cristo capo nel corpo mistico, dopo aver ribadito che questa intimità con Cristo viene alimentata con gli aiuti spirituali comuni a tutti i fedeli, afferma: *"quei laici che, seguendo la propria vocazione, sono iscritti a qualche associazione o istituto approvato dalla Chiesa, si sforzino di assimilare fedelmente la spiritualità peculiare dei medesimi"*⁶.

In questa definizione vediamo molto bene identificarsi i Terzi Ordini Secolari in quanto associazioni approvate dalla Chiesa e caratterizzate appunto da una spiritualità propria che è quella del fondatore dell'Ordine religioso cui appartengono.

Anche ai Terziari, come a tutti i fedeli laici, è comune il fine di animare cristianamente l'ordine temporale, cioè di dare un valore conforme al progetto salvifico di Dio sull'umanità, alle realtà secolari in cui sono inseriti. quali la famiglia, il lavoro, la politica, ecc. ed è anche loro propria la missione di

⁵ LUMEN GENTIUM, n.42

⁶ Apostolicam Actuositatem, n.4.

concretizzare il precetto dell'amore cristiano, in visibili opere di carità e di assistenza sociale, con cui si porta in aiuto efficace agli individui e ai popoli che si trovano nel bisogno.⁷

Le caratteristiche dei Terzi Ordini Secolari sono quelle di privilegiare la dimensione associata dall'apostolato e di offrire al mondo la testimonianza delle virtù proprie del movimento.

A questo punto è bene spendere qualche parola sui vari modi in cui l'apostolato laicale si può esprimere, sempre secondo le direttive del Concilio.

Il Decreto Apostolica⁸. Actuositatem introduce l'argomento, affermando che: *"i laici possono esercitare l'attività apostolica individualmente o finiti in varie comunità o associazioni"*⁸.

L'apostolato individuale è la prima forma e condizione dell'apostolato laicale ed è pertanto insostituibile. Adesso sono chiamati ed obbligati tutti i laici, che devono concretarlo innanzitutto attraverso la testimonianza della fede, speranza e carità, nelle condizioni della loro vita; l'apostolato individuale è poi di grande necessità e urgenza in quelle regioni dove la libertà della Chiesa è gravemente impedita e dove i cattolici sono pochi e dispersi.⁹

Ma al n.18 il Decreto in questione rivela tutto il favore della Chiesa verso le forme associate dell'apostolato che soddisfano il principio della comunione e dell'unità della Chiesa in Cristo che disse: *"Dove sono due o tre riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro"*(Mt.18,20). è quindi importante che i laici si raggruppino in associazioni o movimenti, innanzitutto perché l'associazione stessa sia sostegno e sorgente di più autentica formazione umana e cristiana dei fedeli che così riescono a produrre molti più frutti di quanto potrebbe fare il loro apostolato individuale e sordinato. Un'altra fondamentale motivazione nasce dalla considerazione che esistono dei campi in cui solo con una stretta unione delle forze si può sperare che certi principi e valori cristiani passino attraverso le strutture del secolarismo.

I Terzi Ordini Secolari, seppur nati quando simili considerazioni erano

⁷ Cfr. Ibidem, n.8.

⁸ Apostolicam Actuositatem, n. 15.

⁹ ibidem, n.17

assolutamente inconcepibili, ma pur sempre sorti sotto l'impulso del desiderio di maggiore perfezione cristiana, possono dirsi rispondenti a questi criteri ed ancor più rispondenti alla definizione che "l'Apostolicam Actuositatem" al n.19 dà di una delle forme di associazioni: *"quelle che favoriscono e rafforzano una più intima unità tra la vita pratica dei membri e la loro fede le associazioni non sono fine a se stesse, ma devono servire a compiere la missione della Chiesa nei riguardi del mondo; la loro incidenza apostolica dipende dalla conformità con le finalità della Chiesa, nonché dalla testimonianza cristiana e dallo spirito evangelico dei singoli membri e di tutta l'associazione"*¹⁰.

In questa formulazione troviamo la finalità del Terzo Ordine che si configura più che altro come una scuola di vita cristiana, vissuta attraverso l'imitazione dei carismi propri dell'Ordine di appartenenza.

Ogni Terz'Ordine ha l'impegno di vivere più intensamente quelle, fra le virtù evangeliche che gli sono proprie e si sforza di testimoniarle efficacemente nelle realtà secolari; ciò contribuisce alla crescita spirituale in seno al movimento stesso e facilita il processo di inculturazione del Vangelo nella società umana.

Certamente, ci si deve chiedere se le forme in cui si attua questa missione dei Terzi Ordini nella Chiesa siano rispondenti alle direttive conciliari; infatti lo stesso n.19, del Decreto citato, mette in guardia dal mantenere in vita più del necessario associazioni e metodi invecchiati. La preoccupazione è legittima, data l'antichità di queste associazioni e visto il sorgere di nuovi movimenti in seno alla Chiesa, i quali, con la loro rapida diffusione ed il gran numero di partecipanti, sono l'espressione dello Spirito Santo che soffia dove vuole, diffondendo i suoi carismi e realizzando anche nuovi modi di vivere ed operare nella Chiesa.

Ritornando ai Terzi Ordini, ci chiediamo se essi reggeranno il confronto con le nuove realtà, o se siano ormai irrimediabilmente destinati, a scomparire in un futuro non troppo lontano. È già un dato di fatto incontrovertibile, che i cristiani che aspirano alla perfezione non si legano più con la stessa frequenza di un tempo ad un Terz'Ordine, nella prospettiva di ricevere pure qualcosa del carisma dell'Ordine religioso che ne è l'origine; al contrario essi si stabiliscono in strutture autonome della Chiesa, anche quando fanno riferimento alla spiritualità

¹⁰ Apostolicam Actuositatem, n.19

di un Ordine religioso che ne è l'origine; al contrario si stabiliscono in strutture autonome della Chiesa, anche quando fanno riferimento alla spiritualità di un Ordine Religioso determinato.¹¹

È tempo quindi che l'aggiornamento conciliare, intenso come riscoperta e nuova concezione della missione originale della Chiesa e del ruolo dei laici in questo progetto, vivifichi i Terzi Ordini Secolari, offrendo lo spunto per trovare nuove formule e nuovi metodi per una evangelizzazione nuova.

Oggi ancora, essendo i laici mediatori fra il mondo e la Chiesa, è indispensabile che la testimonianza della preghiera, della penitenza e delle virtù proprie degli Ordini Religiosi, sia offerta anche da laici che si sforzino di attuare l'inculturazione del fatto cristiano nelle strutture e nei modi di pensare del mondo. E chi meglio dei Terziari può svolgere questa missione, giacché essi partecipano a pieno titolo alla vita della famiglia religiosa, si nutrono della medesima spiritualità e ne costituiscono il braccio secolare, il canale di irrigazione nelle realtà temporali.

Una rilettura attenta e meditata del materiale che il Concilio ci offre, può essere l'inizio di un processo di svecchiamento, di un'acquisizione di consapevolezza, di una maturazione di identità, di una scoperta della peculiarità della vocazione dei Terziari Secolari.

Individuiamo così che ciò che potrebbe facilitare una crescita adeguata dei Terzi Ordini Secolari in sintonia con l'avanzare dei tempi è senz'altro la formazione dei membri all'apostolato.

Il Concilio stesso, al n.28 del Decreto *Apostolicam Actuositatem*, statuisce la necessità della formazione dei laici impegnati nell'apostolato.

Al successivo n.29 individua gli ambiti della formazione, che deve abbracciare la conoscenza delle realtà temporali del mondo contemporaneo e contestualmente deve essere una formazione spirituale che educi a vivere nella fede il divino mistero della creazione e della redenzione.

A questa formazione deve accompagnarsi una preparazione dottrinale commisurata all'età, alla condizione, e alle attitudini dell'individuo.

¹¹ H.U. VON BALTHASAR - Riflessioni per un lavoro sui movimenti laicali nella Chiesa, in AA.VV., *I laici nella missione della Chiesa*, cit., p.90.

La formazione all'apostolato, che nasce come educazione alla vita di fede del fanciullo, deve seguire i processi della sua crescita e, nel caso della associazioni, deve poi ben fondarsi su un livello di "formazione permanente", cioè di quel cammino di scoperta ed approfondimento della identità di laici inseriti in un movimento ecclesiale.

Nella fattispecie dei Terzi Ordini Secolari, la formazione dei membri deve mirare a stabilire un dialogo con credenti e non, per poter annunciare il messaggio di Cristo e mirare ad insegnare il retto uso delle cose e delle istituzioni secondo la dottrina morale e sociale ed infine deve tendere all'esercizio delle opera di carità e misericordia, ciò secondo quanto dispone il n.31 del Decreto Apostolicam Actuositatem.

Ma l'elemento caratterizzante la formazione dei Terziari deve consistere nell'individuazione del carisma proprio del Terz'Ordine di appartenenza e nell'approfondimento delle implicazioni che la sua testimonianza porterebbe nel mondo sociale.

A tale scopo, oltre ai normali sussidi che il Concilio al n.32 dello stesso Decreto suggerisce per la formazione, quali convegni, congressi, ritiri, esercizi spirituali, libri, riviste per una più profonda conoscenza della Sacra Scrittura e della dottrina cattolica, sono da aggiungere i testi propri del Terz'Ordine e quelli riguardanti la figura e la spiritualità del fondatore della Famiglia Religiosa, l'attività del movimento, le peculiarità dell'Ordine cui attiene.

Il discorso della formazione richiama la necessità di approfondire il problema dei rapporti dei movimenti laicali con la gerarchia, poiché ci si chiede spesso se la formazione all'apostolato debba essere di esclusiva competenza della gerarchia ecclesiastica o vada ripartita in comunione con gli stessi operatori laici.

A tal proposito vanno esaminati i nn. 24 e 25 dell'Apostolicam Actuositatem che contengono le fondamentali disposizioni conciliari su questo argomento.

Al n.24 leggiamo: "spetta alla gerarchia promuovere l'apostolato dei laici, fornire i principi e gli aiuti spirituali, ordinare l'esercizio dell'apostolato medesimo al bene comune della Chiesa, vigilare affinché la dottrina e le disposizioni fondamentali siano rispettate."

Il successivo n.25 recita "Si scelgano con diligenza sacerdoti dotati delle qualità necessarie e convenientemente formati per aiutare i laici in speciali forme di apostolato" e in seguito sottolinea l'importanza del dialogo fra laici e gerarchia, che sia ispirato alla comunione e allo spirito di fedeltà alla dottrina della Chiesa.

I concetti generali ora espressi sono chiaramente riferibili ai Terzi Ordini Secolari per i quali la sottoposizione alla gerarchia va interpretata anche come impegno di obbedienza alla guida spirituale dei Religiosi del Primo Ordine, che rimangono i garanti della fedeltà al carisma della famiglia Religiosa.

Torneremo sull'argomento per meglio individuare i limiti e gli ambiti di un'eventuale ripartizione di competenza sempre nell'ottica della ecclesiologia di comunione secondo la quale espressioni del tipo "aiutare i laici", "consacrare se stessi" (i sacerdoti) ad alimentare la vita spirituale e il senso apostolico delle associazioni cattoliche ad essi affidate; assisterle con il loro sapiente consiglio nella operosità apostolica e favorirne le iniziative"¹², non possono intendersi come una totalizzante avocazione a sé da parte della gerarchia della responsabilità della guida e della formazione di ogni espressione dell'apostolato laicale.

È necessario che valori come vocazione universale della Chiesa alla santità", "Chiesa sacramento dell' intima unione con Dio e dell'unità del genere umano", "Chiesa corpo vivo" così ben teorizzati nel Concilio si traducano ora in concreti atteggiamenti di corresponsabilità e collaborazione fra le forze operanti in seno alla Chiesa, collaborazione tra l'altro auspicata e suggerita del Decreto *Apostolicam Actuositatem* al n.26.

Le considerazioni fin qui svolte ci hanno dato la possibilità di tratteggiare, attraverso l'insegnamento conciliare, la figura dei Terzi Ordini Secolari in seno alla Chiesa e di individuare gli strumenti efficaci per una crescita qualitativa di questa sì antica, ma non per questo sterile, forma di associazione di fedeli laici.

¹² *Apostolicam Actuositatem*, n.25

2. IL SINODO DEI VESCOVI DELL'OTTOBRE 1987 E L'APOSTOLTO LAICALE DEL TERZIARIO

Dal Concilio Vaticano II, abbiamo potuto notare il sorgere di un nuovo atteggiamento nei confronti del laicato che costituisce il punto di partenza sul quale fondare la speranza della crescita matura e responsabile della coscienza di comunione ecclesiale e di compartecipazione del fedele laico alla vita e alla missione della Chiesa nel mondo.

Il passare degli anni ha manifestato come la situazione dei fedeli laici nella Chiesa e nel mondo sia espressione della fecondità degli insegnamenti conciliari e faccia sperare in ulteriori progressi.

Considerazioni di tal genere sono state, probabilmente, fra quelle che hanno indotto il Santo Padre a puntare l'attenzione proprio sui laici nella scelta dell'argomento della VII Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi del 1987 il cui tema è stato appunto "Vocazione e missione dei laici nella Chiesa e nel mondo a vent'anni dal Concilio Vaticano II".

Una simile scelta nasce anche dal fatto che il cammino della Chiesa incontro alle realtà umane, e l'accresciuta importanza dei laici nella missione salvifica, sono due fatti estremamente concatenati e che avevano bisogno di una rilettura che prendesse spunto dalla realtà attuale per puntualizzare, chiarire, esplicitare il patrimonio ideologico e pastorale racchiuso nei dettami conciliari.

La straordinaria importanza di questo Sinodo è evidente innanzitutto per esprimere l'attenzione che la Chiesa gerarchica rivolge al laico, ed anche perché attraverso una lettura attenta ed approfondita che abbracci i Lineamenta, l'Instrumentum Laboris, le Propositiones per il Sinodo, fino a giungere ad un'analisi del Messaggio Conclusivo dei Vescovi al popolo di Dio, si scoprono tutte le istanze, le domande, i quesiti ai quali i Vescovi hanno cercato di dare risposte e soluzioni compiute.

Un fatto anche molto importante è stata l'inedita partecipazione al Sinodo di 60 uditori laici che hanno portato l'esperienza della realtà ecclesiale di provenienza e che hanno potuto, essendo i diretti interessati, testimoniare l'effettiva condizione del laicato.

Nell'ottica dell'ecclesiologia di comunione emersa dal Concilio, non avrebbe avuto molto senso un'assemblea di ecclesiastici che discutesse i problemi dei laici senza averli mai vissuti e senza tener conto della loro voce. Tutto, ciò che il Sinodo ha studiato ed approfondito, riguardo ai laici, risponde alle preoccupazioni della nostra trattazione perché abbiamo già affermato che le associazioni tradizionali", e qui ci riferiamo ai Terzi Ordini, devono anch'esse porsi sulla linea della direttiva conciliare e di quanto la Chiesa concepisce sul problema dei laici.

Così, se il Sinodo si è preoccupato di fra "vocazione" e "missione", è bene che anche fra i Terziari ci si interroghi e si chiarisca la propria identità di "chiamati", in virtù del Battesimo, a quel progetto di comunione di amore con Dio che è veicolo di santità, ma anche di "chiamati" ad inserirsi nel solco del carisma spirituale specifico dell'Ordine religioso di appartenenza.

Ciò comporta delle particolari modalità attraverso cui realizzare la propria vocazione, le quali consistono nell'assumersi l'impegno di vivere più intensamente alcune virtù evangeliche, pur mantenendo la propria secolarità. Se non avviene una simile chiarificazione della propria identità, non si potrà procedere alla "missione" che è essenzialmente il mandato della Chiesa di santificare il mondo e che, nello specifico del laico, consiste nel "testimoniare la fede e permeare di fede, speranza e carità le relazioni umane e tutte le realtà del mondo"¹³. Il Terziario realizza la sua missione con il portare nella Chiesa e nel mondo la testimonianza delle virtù proprie del movimento e che devono particolarmente distinguerlo come battezzato inserito in una grande famiglia religiosa.

Come abbiamo già più volte sottolineato, la ricchezza della Chiesa sta nella varietà e molteplicità dei carismi che compongono un variegato patrimonio di modalità ecclesiali di promozione e realizzazione della dignità battesimale e della responsabilità apostolica dei fedeli laici. Pertanto, le varie forme associative e quindi anche i T.O.S., hanno il compito, attraverso la specificità dei loro carismi, delle loro pedagogie cristiane e delle opere apostoliche, di alimentare e

¹³ Instrumentum Laboria), n.18.

manifestare energie vive e correnti di santità tra i "Christifideles"¹⁴.

È importante che i T.O.S. passino attraverso l'inevitabile "aggiornamento" che può garantire una certezza per il futuro senza però perder mai di vista i criteri di ecclesialità che fortunatamente sono stati ben presenti in queste antiche forme associative, configurandosi come rispettosa comunione con la Gerarchia mediata dal ruolo del Primo Ordine della famiglia religiosa. Infatti, va evitato il pericolo della chiusura e della ghettizzazione dei T.O.S. nel proprio alveo di realtà ecclesiali particolari, cioè nell'ambito dell'Ordine di appartenenza. È invece necessaria un'apertura verso tutte le forze operanti soprattutto al livello di Chiesa locale. I Terzi Ordini, pur essendo movimenti collegati e in un certo senso dipendenti dai Primi Ordini, operano ed agiscono nelle realtà particolari della "Comunità Parrocchiale che a sua volta è inserita nella Chiesa Diocesana. A questi livelli i Terzi Ordini devono essere rappresentati nei rispettivi organi consultivi proprio come tutti gli altri movimenti ed in ogni caso devono testimoniare la fraterna apertura ecclesiale verso ogni altra forma di apostolato laicale con cui devono saper collaborare pur mantenendo fede allo specifico e peculiare impegno assunto.

Gli elementi sui quali il Sinodo si è soffermato devono essere appresi e recepiti dal Terziario attraverso una adeguata formazione. Già parlando del Concilio Vaticano II, abbiamo fatto riferimento alla necessità che i laici siano adeguatamente formati, ora consideriamo che se il Sinodo ha voluto ribadire l'importanza della formazione intesa come "approfondimento della propria vocazione, catechesi, permanente inculturazione del Vangelo nell'attualità"¹⁵, e perché su questo fronte c'è ancora molto da camminare.

Nel caso dei -Terzi Ordini Secolari il discorso formativo è in alcuni casi il punctum dolens, poiché essi sono stati fermi troppo tempo a concepire la formazione ad un livello puramente agiografico e devozionale come formazione spesso» passiva, frutto di semplici narrazioni sulla vita e le virtù del Santo fondatore, basata su pie pratiche ma ancora non attestata su un attivo e studiato approfondimento della condizione laicale, della specificità del carisma e sulle conseguenze della testimonianza del Terz'Ordine nel secolo presente.

¹⁴ Instrumentum Laboris, n.59.

¹⁵ Cfr. Instrumentum Laboris, nn.72, 73 e 74.

Questa è invece la chiave per un cammino nuovo adeguato, alla realtà del tempo.

Analizzando il Messaggio Conclusivo dei Vescovi che, riconoscendo l'impulso dato dalla Chiesa all'apostolato dei laici, richiamano al valore della chiamata battesimale, alla considerazione del mondo come luogo privilegiato per l'apostolato laicale, ci colpisce l'espressione dei Padri Sinodali quando esprimono viva riconoscenza "alle altre associazioni Tradizionali" (fra cui i Terzi Ordini Secola). Ci chiediamo cosa intendere per "riconoscenza" e che valore abbia questo termine per i Terzi Ordini. Certamente esso non deve suscitare un atteggiamento di compiacente autogrificazione per quello che i Terzi Ordini hanno rappresentato nel cammino storico della Chiesa, ma deve piuttosto essere stimolo per rendere tali associazioni capaci di affrontare tutte quelle realtà umane, sociali ed ecclesiali a proposito delle quali lo stesso Sinodo ha espresso la sua preoccupazione.

Se l'invito è di trasformare il mondo dall'interno, è evidente che anche i Terziari "devono essere impegnati nei settori della cultura, della scienza, della tecnica, del lavoro, della politica e nel molteplice esercizio del potere" e qui agire come lievito, sale che connoti cristianamente questi ambiti.

Non ha più senso un Terz'Ordine chiuso nella devozione o che operi al massimo nella comunità ecclesiale parti polare senza lanciarsi "nelle frontiere della storia", senza che i suoi membri si sforzino di portare negli ambienti secolarizzati la testimonianza del loro carisma, cioè di un più intenso e radicale vivere il Vangelo in un mondo che ha bisogno di risposte certe e radicali, in un mondo troppo evoluto per accontentarsi di soluzioni vaghe e compromissorie soprattutto in materia di Fede.

Non ha senso un Terz'Ordine che non guardi ai problemi del tempo, che non segua la preoccupazione della Chiesa per realtà come la famiglia, la condizione della donna, il ruolo dei giovani.

Il Sinodo si è soffermato a riflettere su queste realtà ed ha esortato i movimenti laicali a farsi carico di questi problemi.

Scendendo nel particolare della posizione dei Terzi Ordini riguardo a i tre emblematici argomenti citati, cominciamo col dire che sarebbe opportuno che si

studiassero forme di pastorale familiare, che possano aiutare la società a rivalutare il ruolo della famiglia "luogo privilegiato per la formazione umana, per il risveglio, la crescita e l'irradiamento della fede ... " in un momento di crisi e di disgregazione dell'unità familiare che riversa poi i suoi scompensi sull'intero panorama civile e sociale.

Anche la riflessione sul ruolo della donna dovrebbe acquisire un certo posto nel cammino di formazione dei movimenti laicali di cui ci stiamo occupando. I profondi e rapidi mutamenti che la posizione della donna ha subito nella mentalità corrente degli ultimi decenni, rendono necessaria una rilettura da parte del mondo cattolico che la salvaguardi dagli estremismi di certo femminismo, ma che recuperi e rivaluti quei valori unici ed irripetibili donati alla donna nel progetto della Creazione e che costituiscono una ricchezza per la Chiesa e per la società umana. Tutti questi valori sono stati evidenziati e puntualizzati dal Pontefice nell'Enciclica "Mulieris dignitatem" che costituisce un documento di grande ricchezza spirituale e dottrinale nel suo "magnificare" ed esaltare il ruolo della donna e le sue meravigliose potenzialità.

Alla luce del Sinodo e ancor più in seguito all'Enciclica citata, la donna nel Terz'Ordine non può essere una pia devota biascicante preghiere, ma deve scoprire la bellezza dei suoi doni, di quella creatività ed intuito femminile che colora di materna dolcezza il suo apostolato.

Così facendo il Terz'Ordine contribuirà a dare al mondo la testimonianza di una mentalità nuova che vede la donna come una figura, seria, equilibrata che gestisce la propria femminilità, il proprio essere persona, con una razionalità intrisa dello spirito cristiano di fedeltà all'originario progetto di Dio.

Un ultimo cenno va fatto riguardo al problema dei giovani che i Terzi Ordini devono sforzarsi di affrontare, poiché queste associazioni sono state per molto tempo considerate come tipicamente composte da anziani ed in ogni caso non hanno fornito alcuna attrattiva per i giovani, che hanno preferito altre forme di aggregazione ecclesiale. Senza dimenticare che molti Terzi Ordini hanno almeno per statuto, le sezioni giovanili, è da notare lo sforzo che si fa di avvicinarsi al mondo giovanile con un processo di "svecchiamento" del movimento, con un recupero dell'originale spirito dell'associazione che racchiude

in sé una preziosa freschezza.

I giovani, oggi, sono alla ricerca di esperienze spiritualmente forti e coinvolgenti, come testimonia l'avvicinarsi a forme di religiosità orientateggianti; così, il Terz'Ordine potrebbe soddisfare tale esigenza dato il patrimonio spirituale cui attinge, cioè la spiritualità di una famiglia religiosa.

Se il Sinodo, considerando i giovani "vera forza della Chiesa di oggi e di domani ...", propone loro "di seguire il Cristo nella radicalità della Croce e nella certezza della Risurrezione ...", l'esperienza del Terz'Ordine racchiude questa proposta di radicalità nella sequela di traslazione della perfezione evangelica nello stato di vita laicale, di forte impegno nella testimonianza di una spiritualità forte ed estremamente profonda.

Se ci sono stati tanti problemi nel favorire l'approccio del mondo giovanile ai Terzi Ordini; è stato probabilmente dovuto al fatto che questo inesauribile patrimonio di spiritualità viva e palpitante si è trovato troppe volte soffocato da una dimensione pietistica e devozionale che non ha alcun potere di attrazione presso i giovani perché usa un linguaggio difficilmente comprensibile. ai giovani del nostro tempo, le cui stimolazioni culturali sono così numerose da rendere la loro personalità estremamente complessa ed esigente.

Dalla sommaria analisi compiuta, rileviamo come le riflessioni del Sinodo stimolino ed interpellino ulteriormente la realtà dell'Apostolato laicale dei Terzi Ordini Secolari affinché si muovano, nella direzione dell'aggiornamento auspicato.

Se, come abbiamo visto, il Sinodo è da considerarsi un fatto storico e fondamentale nel cammino del laicato cattolico, è da ricordare che ad esso ogni movimento ed in particolar modo i Terzi Ordini Secolari, devono dare la risposta del loro impegno, della loro adesione fedele :a quell'esortazione del'Messaggio Conclusivo all'intero popolo di Dio ad unire gli sforzi ed a collaborare perché "siano tutti una cosa sola nella edificazione di un mondo più umano e più cristiano, nella grazia, nella giustizia e nella pace".

3. - L'ESORTAZIONE APOSTOLICA DI GIOVANNI PAOLO II "CHRISTIFIDELES LAICI" SU'VOCAZIONE! E MISSIONE DEI LAICI NELLA CHIESA E NEL MONDO

Nel cammino di rilettura della situazione dei Terzi Ordini Secolari alla luce della nuova posizione del fedele laico, emersa dal Concilio e dal Sinodo, non possiamo esimerci dal citare il recentissimo documento pontificio che è l'Esortazione Apostolica "Christifideles laici", con il quale Giovanni Paolo II ha dato compiutezza e voce al Sinodo dei Vescovi sui laici.

Grande è l'importanza di questo documento che può considerarsi una "summa" della dottrina della Chiesa sul laicato, e che appare ben più "avanzata" di quanto non sia il reale modo di rapportarsi al laicato e del laicato nelle nostre chiese locali.

Per tanto, la "Christifideles laici" va vista come un modello al quale devono conformare la loro vita e la loro missione i fedeli laici sia come individui, che come membri di associazioni o movimenti.

La "Christifideles laici", ha il pregio di valorizzare tutta la ricchezza dei lavori sinodali, dai Lineamenta all'Instrumentum laboris, dalla relazione introduttiva dei singoli Vescovi, e laici, alla relazione di sintesi dopo la discussione in aula, dalle discussioni dei circoli minori alle Proposizioni e al Messaggio finale.

Non si pone a lato del Sinodo, ma ne costituisce la fedele e coerente espressione, è il frutto di un lavoro collegiale.

Lo scopo del documento è dichiarato espressamente in apertura: *"suscitare e alimentare una più decisa presa di coscienza del dono e della responsabilità che tutti i fedeli hanno nella comunione e nella missione della Chiesa"*.

È senz'altro un obiettivo esaltante quello di favorire una maggior presa di coscienza affinché i laici sappiano chi sono o meglio, si sforzino di diventare quali sono chiamati ad essere.

La nostra non è la sede propria per una trattazione approfondita del documento, per cui ci basta solo evidenziare che i punti su cui si concentra la sollecitudine pastorale del Papa possono ridursi a tre: l'attualità del Concilio, la comunione ecclesiale, la missione di tutta la Chiesa".¹⁶

Il Papa, nell'esprimere le sue posizioni si serve della parabola narrata da Gesù nel Vangelo di Matteo: "Il regno dei cieli è simile a un padrone di casa che uscì all'alba per prendere a giornata lavoratori per la sua vigna ... (Mt..20,1-16).

La parabola spalanca davanti al nostro sguardo l'immensa vigna del Signore e la moltitudine di persone, uomini e donne, che da Lui sono chiamate e mandate perché in essa abbiano a lavorare. La vigna è il mondo intero (cfr.Mt.13,38) che deve essere trasformato secondo il disegno di Dio in vista dell'avvento definitivo del Suo Regno. E,l'invito "Andate anche voi a lavorare nella mia vigna", risuona nell'esortazione apostolica come rivolto da Cristo stesso a tutti i fedeli laici che, in qualunque stagione della vita, come gli operai della parabola a diverse ore del giorno, sono chiamati ad essere santi e a portare nel mondo il frutto della testimonianza cristiana. Questo invito non può non risuonare ancor più prepotentemente nell'ambito delle associazioni laicali che devono essere la struttura portante di questa nuova era di comunione e corresponsabilità nella Chiesa.

A questo punto, senza soffermarci ulteriormente sulla necessità che nei Terzi Ordini Secolari la Christifideles laici sia letta, studiata, approfondita, diamo qualche cenno su quelle parti del documento che più direttamente riguardano l'apostolato laicale associato.

Il Papa nel parlare delle forme di partecipazione alla vita della Chiesa, si sofferma sulle forme aggregative di partecipazione che sono l'espressione più eclatante della comunione ecclesiale.

Si parla, infatti, di una nuova stagione aggregativa nella Chiesa dei fedeli laici, nel senso che "accanto all'associazione tradizionale, e talvolta alle sue stesse radici, sono germogliati movimenti nuovi e sodalizi nuovi, con fisionomia e finalità specifiche: tanta è la ricchezza e la versatilità delle risorse che lo Spirito alimenta nel tessuto ecclesiale, e tanta è pure la capacità d'iniziativa e la

¹⁶ [ChristifidelesLaici,n2](#)

generosità del nostro laicato"¹⁷.

Senza soffermarci sulle già affermate motivazioni spirituali e sociologiche che favoriscono la propensione per l'apostolato associato, vogliamo puntualizzare i criteri di ecclesialità per le aggregazioni laicali che al n.3C del documento sono così individuati: il primato dato alla vocazione di ogni cristiano alla quantità; la responsabilità di confessare la fede cattolica; la testimonianza di una comunione salda e convinta; la conformità e la partecipazione al fine apostolico della Chiesa; l'impegno di una presenza nella società umana.

La situazione dei Terzi Ordini in quanto associazioni tradizionali, va rivista attraverso questi criteri che potrebbero sembrare ovvii e scontati data la dipendenza dei Terzi Ordini dall'Ordine Religioso che si pone come garante della ecclesiasticità del movimento.

Ma è necessario che i Terzi Ordini stessi approfondiscano il contenuto di tali criteri di ecclesialità e sappiano conformarvi il proprio apostolato.

Considerare la vocazione alla santità, significa per un Terz'Ordine essere strumento di santità nella Chiesa, favorendo ed incoraggiando "una più intima unità tra la vita pratica dei membri e la loro fede"¹⁸.

L'approfondimento della propria esperienza di fede porterà i membri a realizzare l'obiettivo di confessare la fede cattolica, offrendo la realtà associativa come luogo di proposta e di educazione alla fede.

Nei Terzi Ordini non può mancare la testimonianza di una comunione filiale e fedele col Papa e coi Vescovi, che rende l'apostolato dell'associazione perfettamente in sintonia con gli obiettivi e le preoccupazioni pastorali della Chiesa.

Infine i Terziari, laici inseriti sì nella Chiesa ma anche nel mondo, devono essere una presenza nella società umana in cui devono operare in spirito di solidarietà, attenzione e servizio all'uomo.

Dalla concreta attuazione di questi criteri potrà nascere un Terz'Ordine consono alle realtà del nostro tempo, un Terz'Ordine lanciato nella missione,

¹⁷ [Christifideles laici, n.29](#)

¹⁸ [Apostolicam Actuositatem, n.19](#)

impegnato nella carità e nella solidarietà, un Terz'Ordine che sia vivo testimone nel mondo del messaggio di Cristo secondo la propria specifica spiritualità.

È l'invito del Papa, per il Terziario deve suscitare la precisa volontà di essere voce nel secolo di valori virtù che la mentalità corrente ha accantonato; valori quali la povertà, la penitenza, la castità la cui dimensione "laicale", va approfondita e distinta da ciò che essi rappresentano invece nello stato, di vita religiosa.

Povertà per un Terziario secolare significa saper usare cristianamente e rettamente delle cose del mondo, dei beni materiali che invece, spesso diventano i signori della vita dell'uomo.

Penitenza, nello stato di vita laicale, significa volontario spirito di rinuncia al piacere immediato, a vantaggio di un recupero della dimensione spirituale della vita. Così pure la castità, per un Terziario non si configura come totale rinuncia ma assume il ruolo di rispettoso uso del dono della sessualità a dispetto di una mentalità consumistica ed utilitaristica anche in questo campo.

Tali riflessioni richiamano all'impegno di vita che i Terziari assumono anche se non sotto il vincolo dei voti, ma che è senz'altro un impegno a vivere il Vangelo in maniera più perfetta e profonda e a renderne coraggiosamente testimonianza.

L'esortazione apostolica del Papa è, dunque, l'ultimo più autorevole stimolo che il Terz' Ordine deve sentire rivolto a se stesso, la più supplichevole preghiera ad essere idonei agricoltori nella vigna del Signore, rimotivando l'autenticità della testimonianza attraverso il recupero della fedeltà al carisma.

4. - IL TERZ' ORDINE SECOLARE NEL NUOVO CODICE DI DIRITTO CANONICO

Un'esauriente trattazione della fisionomia dei Terzi Ordini Secolari non può prescindere da un'analisi abbastanza dettagliata della normativa canonica riguardante queste associazioni di fedeli. Questo fatto risulta importante perché la Chiesa, sempre considerata una "societas iuridice perfecta", si è data un ordinamento giuridico, attraverso la promulgazione di norme positive che

costituiscono lo specchio delle concezioni teologiche ed ecclesiologiche proprie della situazione contemporanea.

Per tanto, è opportuno soffermarci sulla attuale normativa contenuta nel Codice di Diritto Canonico del 1983, che esprime e codifica quelle teorie ecclesiologiche che abbiamo visto proprie del Concilio Vaticano II.

IL Nuovo Codice viene infatti definito il Codice del Vaticano II. in quanto si è posto come naturale conseguenza e sviluppo del Concilio, come indispensabile concretizzazione di quei principi che erano troppo importanti per rimanere pure intuizioni pastorali o programmatiche, ma dovevano invece diventare i cardini della configurazione,giuridica della Chiesa.

La precedente codificazione, risalente al 1917, il cosiddetto Codice Pio-Benedettino, rispecchiava una concezione ecclesiale ancora post-tridentina, ormai superata,che vedeva la Chiesa fondata sulle funzioni gerarchiche, considerata come "societas perfecta et inequalis" la cui costituzione per diritto divino era basata sulla distinzione "chierici-laici"¹⁹.

Una simile codificazione non rispondeva all'ecclesiologia di comunione, che abbiamo vista come fondamento del Concilio Vaticano II, e di conseguenza non teneva conto della grande scoperta del laico come membro della Chiesa a pieno titolo, con piena dignità e responsabilità, elementi questi che interessano da vicino il nostro discorso. Infatti, parlando di Terz'Ordine, parliamo di associazione di fedeli laici, per cui ci interessa mettere subito in luce la diversa fisionomia assunta dai laici e dalle loro forme di partecipazione alla vita della Chiesa, che emerge da una rapida comparazione fra le due codificazioni.

Il vecchio Codice, partendo dalla visione della Chiesa come societas inequalis, insisteva sulla ripartizione fra un "populus ducens e un populus ductus"²⁰ cui rispettivamente corrispondevano chierici e laici. In ossequio a questa concezione il Codex dedicava ai laici la parte III del libro II "De Personis", complessivamente 43 canoni di cui 41 dedicati alle associazioni di fedeli²¹.

Ne usciva una figura di laico ritagliata e marginale nell'ordinamento

¹⁹ A.LONGHITANO – Il Codice Pio-Benedettino in, AA.VV., Il fedele Cristiano, cit., p.13.

²⁰ G.DALLA TORRE - Considerazioni preliminari sui laici in Diritto Canonico, Modena 1983» p.6.

²¹ G.DALLA TORRE, op.cit., p.33

canonico, desumibile per la maggior parte dalle centinaia di canoni relativi a tutti i fedeli – di cui i laici costituiscono la parte più numerosa - nell'ordinata fruizione dei beni salvifici e nell'esercizio dei loro doveri come membri della Chiesa²².

Il Nuovo Codice, ispirato all'ecclesiologia di comunione pur conservando l'impostazione gerarchica della Chiesa, pone l'accento sull'immagine della Chiesa-Popolo di Dio, comunità in cammino e si occupa più specificamente del laico nel titolo "Dei diritti e doveri dei fedeli" collocato nell'ambito del II libro "De populo Dei". Già questa intitolazione palesa l'assorbimento del concetto di "communio", cioè che la chiesa realizza la comunione di uomini salvati nel senso in cui afferma il Congar quando scrive: *"La collettività di coloro che sono in Cristo Gesù è una cosa del tutto diversa da un insieme di individui semplicemente giustapposti, essa è un Popolo, il Popolo di Dio, o meglio è il corpo di Cristo che si realizza come popolo di Dio La Chiesa, quindi, nella sua realtà finale è una comunione di, persone"*²³.

La persona, cioè il battezzato, non è più considerato come destinatario e recettore dei beni della comunione, ma come membro del popolo di Dio; egli è soggetto attivo e protagonista del *mysterium salutis* ed è soggetto di posizioni giuridiche attive (diritti) e passive (doveri).

Il Codice al can.204 definisce i cristiani, cioè i *"Christifideles"* come: *"coloro che, incorporati a Cristo mediante il battesimo, costituiscono il popolo di Dio e, per questo motivo, resi partecipi nel modo loro proprio dell'ufficio sacerdotale, profetico e regale di Cristo, sono chiamati, secondo la condizione ecclesiale di ciascuno, a realizzare la missione che Dio ha affidato da compiere alla Chiesa nel mondo"* e nel successivo titolo I provvede ad individuare ed elencare i diritti e i doveri propri dello status di fedele.

Una rapida analisi di questi diritti e doveri disegna una fisionomia ricca e complessa di un individuo che effettivamente partecipa dall'interno al ministero della Chiesa.

I doveri di conservare nell'agire sempre la comunione con la Chiesa e di adempiere con grande diligenza gli uffici a cui si è tenuti, secondo le prescrizioni del diritto (can.2C9); di condurre una vita santa e di promuovere con le proprie

²² G.DALLA TORRE, op.cit., p.35

²³ Y.CONGAE - Per una teologia del laicato, Brescia 1966 p.45.

forze l'incremento della santificazione della Chiesa (can.210); di obbedire con senso di responsabilità a quanto i pastori dichiarano come maestri della fede e stabiliscono come reggitori della Chiesa (can.212); di sovvenire alle necessità della Chiesa, in modo che questa possa provvedere al culto divino, alle opere apostoliche e di carità e all'onesto sostentamento dei ministri (can.222) di promuovere la giustizia sociale e di sostenere con i propri mezzi i poveri (can.222 §2); di lavorare affinché il messaggio della salvezza giunga a tutti gli uomini (can.211); di manifestare il proprio pensiero ai pastori (212 §3)²⁴ non pongono il fedele in una posizione di subordinazione ma lo coinvolgono nell'impegno .la Chiesa di realizzare i fini che le sono propri ed in particolare il fine della salvezza.

A questi doveri si affiancano numerosi diritti di cui al can.212-221 fra i quali sembra necessario soffermarsi sul Diritto di libera associazione (can.215) che è alla base dell'esistenza nella Chiesa di forme di apostolato associato quali i Terzi Ordini Secolari.

Premetto che i Terzi Ordini, in quanto formati da laici. sono direttamente interessati da questo insieme di norme cui mi sono riferita precedentemente.

Per tanto, questi movimenti, come i singoli loro membri, devono attenersi a tali statuizioni se vogliono conservare la comunione con la Chiesa, indispensabile perché un'associazione possa lavorare ed agire con l'aiuto della Grazia di Dio, proprio come il tralcio che se non è unito alla vite, non porta frutto

Come ho già anticipato ai fini della presente trattazione intendo soffermarmi sul diritto di associazione che il can.215 definisce in questi termini: "I fedeli hanno il diritto di fondare e dirigere liberamente associazioni con fine di carità o di pietà, con lo scopo di favorire la diffusione della vocazione cristiana nel mondo; hanno inoltre il diritto di riunirsi in associazioni per il raggiungimento di tali finalità".

Il diritto di associarsi, come sappiamo, rappresenta per l'uomo uno dei diritti fondamentale. Esso, tuttavia, è incluso fra i diritti dei Christifideles non secondo una proiezione puramente umana, bensì "ad fines caritatis_ vel pietatis, aut ad vocationem christianam in mundo fovendam" (can.215), così da giustificare la previsione (can.216) del suo conformarsi "secundum statum et

²⁴ Cfr.A VALLINI - Sul Nuovo Codice, Napoli 1984, pp.68-69

condicionem" propri di ciascun fedele²⁵.

Per comprendere il senso del can.215, occorre ricordare che con l'esercizio dal diritto di associazione può rivelarsi uno dei modi con cui i fedeli partecipano alla funzione di governo (munus regendi) che è propria di tutto il popolo di Dio. Infatti, se non è dubbio che le associazioni di fedeli interessino sotto diversi profili la missione globale della chiesa, questo non impedisce che il diritto di associazione venga precisamente riferito alla funzione di governo quando il suo esercizio si traduca in forme di organizzazione spontanea della vita sociale del popolo di Dio. Tali forme, pur nascendo da11]autonoma iniziativa dei fedeli, possono anche incidere sulle strutture "ufficiale" della Chiesa soprattutto per quanto concerne la modalità con cui viene assicurata la cura delle anime.

Basti a questo proposito ricordare il ruolo svolto dalle confraternite in determinate epoche storiche e sottolineare come tutti gli ordini e congregazioni religiose all'inizio della loro storia non siano stati altro che associazioni spontanee di fedeli desiderosi di rispondere in modo integrale alla propria vocazione cristiana.

Il fenomeno associativo nella chiesa ha un significato che eccede di gran lunga un profilo meramente socio-giuridico.

In tal senso si parla, a proposito degli istituti religiosi, di un carisma del fondatore e non si vede perché tale termine non possa essere utilizzato, quando se ne presentino le condizioni, anche per quanti hanno dato vita ad associazioni ecclesiali.

Accanto al diritto di associazione il Codice riconosce quello di riunione. In merito si può osservare che la libertà di associazione implica necessariamente quello di riunirsi per perseguire i fini della associazione cui si aderisce,

Peraltro il diritto di riunione può concretamente esercitarsi al di fuori di un qualsiasi contesto associativo, in incontri e assemblee di carattere assolutamente occasionale per cui è stata opportuna la decisione del codificatore di riconoscerlo in forma esplicita distinguendolo dal diritto di associazione. Entrambi questi diritti sono, innanzitutto, diritti umani ma la loro inserzione fra i

²⁵ - S.BERLINGO' - I laici nella chiesa, in, AA.VV., Il fedele Cristiano, cit., p.228.

diritti del fedele non può essere criticata.

Infatti il can.215 non li sancisce in modo generico ma con espresso e specifico riferimento ai fini di carattere ecclesiale e, sotto questo profilo, si tratta di diritti che aspettano in modo proprio ed esclusivo ai battezzati²⁶

Poiché la nostra trattazione si occupa dei Terzi Ordini Secolari che sono associazioni laicali, dobbiamo riprendere quanto il Codice prevede al can.216 a proposito del conformarsi del diritto di associazione secondo lo status dei fedeli. Ad ogni fedele sarà dunque riconosciuta,

quale che sia lo status di vita prescelto, quella proiezione umana incomprimibile sul piano del diritto, che gli consenta di associarsi liberamente, se non altro, con qualsiasi membro del proprio status e per finalità confacenti con lo status medesimo; ma potranno altresì essergli ragionevolmente imposte, sempre a motivo del suo status, determinate restrizioni che risultano comprensibilmente maggiori, per chierici e religiosi almeno per ciò che riguarda la partecipazione ad associazioni puramente civili.

Questa situazione non è da ricondurre ad un privilegio favorevole per i laici e odioso per i chierici e i consacrati, bensì alla circostanza che, attraverso il giusto e pieno esercizio di quel diritto di libertà civile il laico svolge una funzione propria e tipica del suo status ecclesiastico²⁷.

Noteremo infatti che, affermando il diritto di associazione, il codex ha voluto determinare un tipo di rapporto tra fedeli e gerarchia, sia che il fenomeno si espliciti all'interno della Chiesa (associazioni ecclesiali ed associazioni ecclesiastiche), sia che si espliciti all'esterno della Chiesa quale espressione dei compiti di animazione cristiana dell'ordine temporale propri soprattutto dei laici (associazioni professionali di cristiani, partiti e sindacati).

La differenza consiste nel fatto che, mentre nella

prima categoria, comprendente i Terzi Ordini Secolari, perseguendo le associazioni fini che si inscrivono nell'ordine proprio della Chiesa, il Codex si premura di darne una

²⁶ Cfr. G.FELICIANI - Obblighi e diritti di tutti i fedeli cristiani, in AA.VV., Il fedele cristiano, cit.,pp.80-81.

²⁷ S.BERLINGO' - I laici nella Chiesa, in AA.W., Il fedele cristiano, cit., p.229

dettagliata disciplina, nella, seconda specie, perseguendosi immediatamente finalità di ordine temporale e, solo mediamente, finalità d'ordine spirituale, il Codex rinuncia ad una loro di disciplina rimettendola .di conseguenza, sia pur tacitamente, al diritto civile.

Ciò non toglie che queste associazioni in sé e nei singoli loro componenti siano soggette al dovere di obbedienza a quanto i Pastori dichiarano come maestri di fede o dispongono come capi della Chiesa come appare dal fatto che nessuna associazione di fedeli possa assumere il nome di cattolica senza il consenso dell'autorità ecclesiastica competente. Inoltre, nelle associazioni del secondo tipo descritto, l'autorità ecclesiastica ha poteri giuridici solo sui singoli associati, in quanto fedeli, e non anche sulle associazioni di cui essi fanno parte che sono fette dal diritto civile; invece per le associazioni appartenenti alla prima specie, fra cui i Terzi Ordini Secolari, l'autorità ecclesiastica ha poteri di vigilanza e di controllo anche sulle associazioni in quanto tali²⁸. I poteri di vigilanza e controllo appaiono più rimarcati nel caso di associazioni di laici e secondo che essi diano vita ad associazioni puramente civili, ad associazioni propriamente laicali, ad associazioni poste sotto il moderamento di un istituto religioso (T.O.S .cano303) e ad associazioni erette dall'autorità per le quali i poteri in questione raggiungono la loro massima espansione.

Tutto ciò non significa, per il laico, la riduzione della pienezza o perfezione del diritto soggettivo di associazione che egli, a un tempo, esercita nella realtà civile e vanta nei riguardi dell'autorità ecclesiastica, ma solo, la possibilità di qualificarlo altresì, nella misura in cui il suo esercizio risulti "giusto" secondo la valutazione canonica, un ministero di Chiesa²⁹.

Alla luce di queste norme generali va letta la presenza dei Terzi Ordini Secolari nell'ordinamento della Chiesa; presenza che trova la sua fonte primaria nel diritto di associazione dei fedeli di cui al can.215 e che si connota più particolarmente attraverso la specifica normativa sulle associazioni di fedeli le cui norme occupano il Tit.V del Libro II.

²⁸ Cfr. G.DALLA TORBE - Commento al can.215, in AA.W., Commento al Codice di Diritto Canonico, Roma 1985

²⁹ S. BERLINGO' - I laici nella Chiesa, in AA.W. Il fedele cristiano, cit, p.229

5. - NORME COMUNI ALLE ASSOCIAZIONI DI FEDELI

Le associazioni di fedeli nel Codice del 1917 erano impropriamente disciplinate nella parte terza del libro secondo, sotto la rubrica "De Laicis" pur riferendosi non solo alle associazioni laicali³⁰.

Nel Codice dell'83 in applicazione del principio di cui al can.215, nella parte intitolata "De Christifidelibus" e quindi relativa alla disciplina della condizione di tutti i fedeli sia chierici, sia religiosi, sia laici, troviamo una disciplina ampia e articolata che si apre con una serie di norme, quelle dei canoni 298-311, comuni a tutte le associazioni dei fedeli, e che quindi si riferiscono anche ai Terzi Ordini Secolari.

Il can.298 recita: *"Esistono nella Chiesa associazioni distinte dagli Istituti di vita consacrata e dalle società di vita Apostolica in cui i fedeli, sia chierici sia laici, sia chierici e laici insieme, tendono mediante l'azione comune allo sviluppo di una vita più perfetta o alla promozione del culto pubblico o della dottrina cristiana od altre opere di apostolato come sono le iniziative di evangelizzazione, l'esercizio di opere di pietà o di carità, l'animazione dell'ordine temporale mediante lo spirito cristiano.*

I fedeli diano la propria adesione soprattutto alle associazioni erette lodate o raccomandate dall'autorità ecclesiastica competente". Si determina così la categoria

generale delle associazioni di fedeli, alla cui disciplina sono destinate le norme contenute nei canoni successivi.

Gli elementi di individuazione di questa categoria sono quattro:

- 1) l'essere associazioni costituite nella Chiesa;
- 2) l'essere caratterizzate dal perseguimento di finalità normativamente definite dal legislatore;
- 3) l'essere distinte dalle associazioni religiose;
- 4) l'essere dal punto di vista soggettivo, composte da fedeli³¹

Il Terzo Ordine Secolare risponde a questi requisiti, visto che è senz'altro

³⁰ G. DALLA TORRE - Considerazioni preliminari sui laici in Diritto Canonico, cit., pp.109-110.

³¹ Cfr. G. DALLA TORRE - Commento al can.298, in AA.VV., Commento al Codice di Diritto Canonico, cit., p.174

costituito nella Chiesa, per il fatto di appartenere ad un Ordine religioso regolarmente approvato, persegue le finalità di cui sopra individuabili, fra le esemplificazioni offerte dal paragrafo (1) nello sviluppo di una vita più perfetta da cui discendono opere ed iniziative di apostolato, quale l'evangelizzazione, l'esercizio di opere di pietà e carità, l'animazione dell'ordine temporale³².

I Terzi Ordini, pur collegati ad una associazione religiosa, se ne distinguono per l'assenza di voti, per l'assenza dell'impegno di vita comunitaria, e per altri elementi che ne fanno due figure differenti nel complesso fenomeno associativo della Chiesa³³

Il codice invita i fedeli a far parte di queste associazioni; sia di quelle erette dall'autorità, che sono poi definite pubbliche e in cui inseriremo i Terzi Ordini, sia in quelle private, cioè sorte dall'autonomia privata dei fedeli, e che siano stata lodate o raccomandate dall'autorità ecclesiastica³⁴.

Tralasciando per il momento la distinzione fra associazioni pubbliche e private, ci soffermiamo su alcune norme generali, fra le quali il can.304 che si occupa della necessità che ogni associazione abbia uno Statuto. Esso è distinto dall'Atto Costitutivo che è l'atto precedente l'associazione, e contenente gli elementi individuati dalla stessa che poi in seguito vengono trasfusi nello statuto.

Quest'ultimo contiene gli elementi identificanti l'associazione, ne determina i fini e le attività, le regole di funzionamento, la denominazione, la sede, l'indicazione degli organi di governo, la menzione di quelli che hanno la rappresentanza legale dell'associazione.

Gli statuti, una volta elaborati, vengono riconosciuti dall'autorità ecclesiastica per le associazioni private o approvati per le pubbliche. Riferendoci al Terz'Ordine diciamo che l'atto costitutivo si identifica nella Regola, mentre lo statuto è da rinvenirsi nelle Costituzioni. Ed è opportuno aggiungere che è bene che questi statuti siano redatti con modalità valide per il diritto civile in modo che possano avere le garanzie che gli ordinamenti statali predispongono per le associazioni in genere, e per gli enti ecclesiastici in specie, laddove vi siano

³² Cfr. Christus Dominus, n.17.

³³ S. DA ROMALLO - voce. Terz'Ordine in Enciclopedia cattolica, cit., p.2044

³⁴ G. DALLA TORRE - Commento al can.298 in Commento al Codice di Diritto Canonico, cit., pp.173-174

specifiche norme che condizionano il conseguimento degli effetti civili agli enti sorti nell'Ordinamento canonico e ne dettano la relativa disciplina³⁵.

I Terzi Ordini come tutte le associazioni di fedeli secondo il can.305, sono soggetti alla vigilanza e al controllo dell'autorità ecclesiastica competente cioè la Santa Sede e, vedremo meglio, anche dell'Istituto stesso.

I can.306 e 307 - 308 si occupano dei diritti e dei privilegi spirituali del fedele membro, delle forme di accettazione e della dimissione.

Queste vicende sono rimesse agli statuti e alle norme interne all'associazione stessa. Infine il can.309 stabilisce l'autonomia organizzativa interna per tutte le associazioni nel rispetto delle disposizioni statutarie e del diritto, e come concreta esplicitazione del diritto di libertà di associazione di cui al can.215³⁶. Questa norma comporta che le associazioni possano darsi regolamenti organizzativi ad esecutivi, abbiano libertà nel funzionamento degli organi associativi, in particolare di quelli deliberativi.

Altre disposizione del codice pongono dei limiti a tale autonomia, come nel caso delle associazioni clericali che devono avere necessariamente dei chierici come moderatori, i cappellani o gli assistenti ecclesiastici che sono nominati dall'autorità ecclesiastica di cui al can. 317, ai quali è interdetto l'incarico di moderatori nelle associazioni non clericali a meno che gli statuti non dispongano altrimenti³⁷. Un altro elemento generale consiste nella necessità del consenso dell'autorità competente perché una associazione possa dirsi cattolica (can.300): vedremo che questo elemento è fagocitato dalla disciplina specifica delle associazioni pubbliche e particolareggiato per i T.O.

Esistono poi norme specifiche per le associazioni di laici che possiamo riferire ai Terzi Ordini, poiché, pur potendoli definire come a struttura mista, nella maggior parte essi sono composti da laici, ponendosi in via eccezionale la presenza di chierici. È a tale proposito che va ribadito il favore espresso dal codice verso le associazioni che perseguono finalità spirituali, e specialmente

³⁵ Cfr. G.DALLA TORRE - Commento al can.304, in AA.VV., Commento al Codice di Diritto Canonico, cit., p.178

³⁶ Cfr. G.DALLA TORRE - Commento al can.309, in AA.VV., Commento al Codice di Diritto Canonico, cit., p.180

³⁷ G.DALLA TORRE - Commento al can.317, in AA.VV., Commento al Codice di Diritto Canonico, cit., p. 186

quelle che tendono all'animazione cristiana dell'ordine temporale e che favoriscono l'unione fra fede e vita, elementi questi a cardine e a base dei Terzi Ordini Secolari. Inoltre al can. 328 è precisato che coloro che dirigono associazioni di laici, anche quelle rette in virtù di un privilegio apostolico, facciano in modo che le proprie associazioni collaborino, ove ciò risulti opportuno, con le altre associazioni di fedeli e che sostengano volentieri le diverse opere cristiane, soprattutto quelle esistenti nello stesso territorio; questa norma si pone in ossequio alle esigenze di coordinamento delle attività nella Chiesa locale.

Infine i responsabili delle associazioni laicali devono curare la formazione all'esercizio dell'apostolato proprio dei laici.

Questa panoramica sulle norme comuni alle associazioni dei fedeli ci è utile ai fini di un primo inquadramento del problema, ai fini di una collocazione normativa dei Terzi Ordini Secolari e dell'individuazione di un primo livello di posizioni giuridiche di cui tali associazioni e i loro membri sono portatori.

6. - IL TERZ'ORDINE COME ASSOCIAZIONE CANONICA PUBBLICA: SUA NORMATIVA (Can.303)

Abbiamo già accennato alla fondamentale distinzione che il Codice effettua tra associazioni di fedeli pubbliche e private.

Le prime sono quelle che si propongono (can.301 §1)l'insegnamento della dottrina cristiana in nome della

Chiesa o l'incremento del culto pubblico, oppure assumono altri fini il cui conseguimento è riservato per natura sua all'autorità ecclesiastica.

Tali associazioni possono essere erette unicamente dall'autorità competente, che può anche intervenire con funzioni di supplenza alle carenze di iniziativa privata, erigendo associazioni di fedeli anche scopi e finalità spirituali non propriamente riservati ad essa (can.301 §2).

Le associazioni private(can. 299) sono quelle che i fedeli hanno il diritto di costituire in accordo fra di loro per ????? i fini di cui al can.298, con esclusione di quelle che, secondo l'appena citato can. 301, formano oggetto di riserva

dell'autorità gerarchica³⁸.

Tale partizione va collegata alla più generica distinzione posta al can.116 fra persone giuridiche pubbliche e private, distinzione ignota al Codice Pio Benedettino, ma emergente già durante i lavori conciliari e che va compresa alla luce di una giustificazione ecclesiologicala che fughi i timori di un'arbitraria emarginazione delle associazioni sorte per iniziativa dei privati.

Il Concilio ha offerto una congerie di dati riguardanti la vocazione ricevuta dai fedeli all'apostolato che non viene loro dalla gerarchia ma dal Signore stesso. Ciò è un diritto-dovere di partecipare alla missione della Chiesa,

ricevuto per mezzo del Battesimo e della Cresima, per attuare convenientemente il quale essi ricevono dallo Spirito Santo doni e carismi da esercitarsi in libertà e comunione. Questi elementi vanno coordinati con altri principi teologici riaffermati dal Concilio, che concorrono a definire lo stato comune ai fedeli e presentano la struttura ecclesiale come una realtà ordinamentale tutt'altro che monolitica e assorbente.

Dallo stato comune dei fedeli si sviluppano due "fondamentali coordinate di diritto divino" la libertà e la dignità dei figli di Dio, e la ordinazione di tale libertà e dignità alla corresponsabilità che spetta a tutti i fedeli per l'edificazione della Chiesa e per il conseguimento del suo fine.

Sulla base di queste considerazioni è possibile ravvisare settori e funzioni spettanti all'autorità ecclesiastica e ambiti di autonomia privata dei fedeli che non è riconosciuta come potere di autodisciplina di interessi individuali, potenzialmente opponibili e contrastanti con quelli generali, ma allo scopo di conseguire il fine comune della Chiesa³⁹.

Vi sono così attività riservate per loro natura all'autorità e quindi all'organizzazione e attività e scelte che ricadono nella sfera di libertà e di autonoma determinazione dei fedeli in quanto tali, ma sempre e tutte inerenti all'unica missione della Chiesa.

Se esaminiamo i canoni relativi alle associazioni pubbliche di fedeli e quelli

³⁸ S.PETTINATO - Le associazioni dei fedeli, in AA.VV., Il fedele Cristiano, cit., p.236.

³⁹ Cfr. S.PETTINATO - op. cit., pp. 247-248.

relativi alle private, immediatamente ci rendiamo conto che i Terzi Ordini Secolari appartengono alla prima specie proprio per le finalità che essi si propongono, per il meccanismo di erezione, che approfondiremo meglio e per esplicita menzione che il can. 303 fa dei movimenti del genere di cui ci stiamo occupando.

L'analisi normativa del Terzo Ordine Secolare prende mosse proprio dal can. 303 che può essere considerato fondamentale nella trattazione della materia. Esso recita: "*Le associazioni i cui membri conducono una vita apostolica e tendono alla perfezione cristiana, partecipando nel mondo al carisma di un istituto religioso sotto l'alta direzione dell'istituto stesso, prendono il nome di Terzi Ordini oppure un altro nome adatto*", individuando come caratteristiche fondamentali del Terz'Ordine:

- a) il condurre vita apostolica;
- b) tendere alla perfezione cristiana;
- c) partecipare al carisma di un Istituto sotto l'alta guida dello stesso.

I Terzi Ordini Secolari hanno una regola approvata dall'autorità ecclesiastica competente ed ispirata allo spirito di un determinato Istituto Religioso, che però fa salvo il carattere della laicità e cioè l'inserimento nella vita secolare.

Il can. 303, liberalizza notevolmente la disciplina rigida e restrittiva, dettata per i Terzi Ordini Secolari dal codice Piano-Benedettino. Infatti la costituzione di questo tipo di associazioni, le quali potrebbero denominarsi diversamente e non più Terzi Ordini, laddove si volesse individuare un'espressione che, pur mantenendone la sostanza apparisse più adeguata ad un linguaggio contemporaneo, può avvenire presso qualsiasi Istituto Religioso e non solo presso gli Ordini religiosi in senso stretto; ed inoltre non è richiesto alcun privilegio apostolico quale condizione per la loro costituzione.

I Terzi Ordini Secolari sono retti da norme di diritto comune in materia di associazioni di fedeli, nonché naturalmente dalle norme peculiari contenute nelle regole e negli statuti di ciascuno, nelle quali verranno trasfusi quegli orientamenti spirituali e carismatici che costituiscono il legame di ciascuna con un preciso

Istituto Religioso, e che contraddistinguono l'uno dall'altro⁴⁰.

È opportuno scorrere le norme riguardanti le associazioni pubbliche per delineare meglio la disciplina canonistica dei Terzi Ordini.

Quanto abbiamo già detto riguardo al nome e alla sede del movimento va riferito anche ai Terzi Ordini. Ora ci soffermiamo sul can.305 che, come abbiamo visto si occupa dei poteri di vigilanza e di controllo dell'autorità competente per puntualizzare che, oltre alla vigilanza della Santa Sede e dell'ordinario per le azioni in Diocesi, i Terzi Ordini sono soggetti all'alta guida dell'Istituto e vedremo meglio, più in là, come si sviluppi questa guida nell'ambito più generale dei rapporti fra il Terzo Ordine e l'Istituto cui attiene.

Il can.309 postula l'autonomia organizzativa anche per i Terzi Ordini Secolari, governati dalle disposizioni statutarie che regolano il funzionamento degli organi associativi, degli organi deliberativi e di governo (moderatori, ufficiali, amministratori).

Esiste quindi una norma al can.311 che possiamo considerare specifica dei Terzi Ordini Secolari e le associazioni similari e che si collega al discorso della vigilanza e del controllo da parte del Vescovo per le iniziative svolte in Diocesi. È abbastanza evidente, che i Terzi Ordini sono collegati ad Istituti Religiosi, che perseguono le finalità proprie attraverso programmi precisi e iniziative concrete, ma contemporaneamente sono inseriti nella Chiesa articolare cioè nella Diocesi.

Il Codice si è preoccupato di far salve le esigenze proprie della cosiddetta pastorale d'insieme o pastorale organica. In particolare si vuole evitare (così come previsto per le attività apostoliche dei religiosi al can.678) che queste associazioni si sottraggono alle comuni responsabilità nell'edificazione della Chiesa particolare, con dannosa dispersione delle forze apostoliche che in questa sussistono.

Spetta invero all'Ordinario del luogo la direzione di ogni attività apostolica, richiamando la responsabili di tutti e favorendo la comunione fra tutti (can.394)⁴¹.

⁴⁰ Cfr. (G.DALLA TORRE - Commento al can.303 in Commento al Codice di Diritto Canonico, cit., p.177.

⁴¹ G-.DALLA TORRE - Commento al can.311, in AA.VV., Commento al Codice di Diritto Canonico, p.181.

La responsabilità che si realizzi da parte dei Terzi Ordini, questa, collaborazione alla pastorale unitaria, è dei membri degli Istituti di vita consacrata che presiedono o assistono queste associazioni, i quali devono curarsi che esse prestino aiuto alle attività di apostolato esistenti in Diocesi, soprattutto operando, sotto la Direzione dell'Ordinario del luogo, insieme con le associazioni finalizzate all'esercizio dell'apostolato in Diocesi can.311).

Questa forma di controllo e vigilanza si collega al generale criterio di erezione delle associazioni pubbliche e quindi dei Terz'Ordini contenuto al can.312. è competente ad erigere un Terz'Ordine la Santa Sede ed in particolare la Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica; per erigere validamente un Terz'Ordine in Diocesi o una sezione è necessario il consenso del Vescovo Diocesano a meno che il Terz'Ordine non sia eretto presso una casa religiosa, già esistente e che quindi sia già in possesso del richiesto consenso vescovile già dal tempo della sua apertura. Distinguiamo quindi, nell'attribuzione delle competenze, un duplice criterio:

a) uno, soggettivo o personale, in quanto riguardante le finalità perseguite ed in base al quale il Terz'Ordine si pone come associazione universale in ragione delle finalità che persegue;

b) uno territoriale oggettivo dal quale discende la sottoposizione al controllo del Vescovo Diocesano che si incardina in quell'alto potere di promozione, coordinamento e controllo spettanti al Vescovo, e a cui accennavamo precedentemente⁴².

La stessa autorità competente per l'erezione, è competente per l'approvazione dello Statuto, finalizzata all'acquisto della personalità giuridica e per le modifiche dello Statuto stesso (can.314).

I Terzi Ordini Secolari godono di una certa autonomia nel determinare le attività e le modalità con cui perseguire fini loro propri.

Secondo il can.315 possono intraprendere tutte le attività che concorrono alla realizzazione dei fini, con una limitata dagli statuti stessi e moderata dalla direzione autorità competente.

⁴² Cfr. G.DALLA TORRE - Commento al can.312, in AA.VV., Commento al Codice di Diritto Canonico, p.182

I canoni 307 - 308 - 3.16 delineano la figura di chi possa essere validamente accolto in una associazione pubblica e quindi in un Terz'Ordine. Oltre ai requisiti generali quali la professione della fede cattolica, il mantenimento della comunione ecclesiastica, l'immunità dalla scomunica, ci sono altri requisiti stabiliti dalle Costituzioni, e che nel caso dei Terzi Ordini, puntualizzano la disponibilità all'assunzione di uno stato di vita più perfetto e impegnato nell'esercizio della fede cristiana.

Il can.317 si occupa dell'individuazione dei moderatori delle associazioni pubbliche i quali scelti dagli associati, devono essere confermati dall'autorità ecclesiastica competente di cui al can.312, stabiliti giuridicamente da questa o nominati secondo il diritto proprio, salvo che gli statuti prevedano diversamente.

Questa norma per i Terzi Ordini viene espressamente codificata dalla seconda parte del paragrafo 2° che recita: "*nelle associazioni poi rette da membri di istituti religiosi presso la propria Chiesa, o presso la propria casa, la nomina o la conferma del moderatore e del cappellano spetta al superiore dell'istituto a norma degli statuti*".

È da notare che nelle associazioni non clericali, e quindi nei Terzi Ordini, i moderatori possono essere laici, e l'assistente ecclesiastico non deve ricoprire questo ruolo, salvo quanto disposto dagli statuti⁴³.

Questo regime di dipendenza dall'autorità competente, che raggiunge l'estremo nel controllo statuito al can.318 che si occupa della nomina di un commissario per circostanze speciali, discende dal fatto che le associazioni pubbliche agiscono in nome della Chiesa.

Pertanto si giustifica il 4° paragrafo del can.317 che sancisce l'incompatibilità tra la funzione di moderatore e dirigente di partito politico.

Tale incompatibilità trova la sua ragione in esigenze pastorali di chiarezza ed esigenze di ordine giuridico connesse all'indipendenza e alla sovranità che, ciascuno nel proprio ordine, caratterizzano la Chiesa e la comunità politica⁴⁴.

Il rapporto di dipendenza è più evidente nei limiti posti all'autonomia patrimoniale e amministrativa che si configurano non solo come un dovere di

⁴³ Cfr. can.317. Codice di Diritto Canonico

⁴⁴ G.DALLA TORRE - Commento al can.317, in AA.VV. Commento al Codice di Diritto Canonico, p.186.

rendiconto ma come una limitazione della disponibilità dei beni ecclesiastici cioè dei beni appartenenti alle persone giuridiche pubbliche che nella Chiesa e quindi anche alle associazioni pubbliche disposizioni regolanti la materia vanno ricercate nel libro V e negli statuti delle associazioni. I Terz'Ordini, in quanto eretti dalla Santa Sede, possono essere soppressi solo dalla stessa Congregazione per gli Istituti di vita Consacrata e le società di vita apostolica dopo avere sentito il moderatore e gli ufficiali maggiori⁴⁵.

Termino qui l'exkursus normativo sui Terz'Ordini la cui disciplina, se paragonata a quella delle associazioni private appare più limitativa, anche se ciò non va inteso come uno svilimento del ruolo del movimento nella Chiesa, ma è garanzia invece dell'essere il Terz'Ordine un organismo pubblico, integrante l'apostolato della Chiesa nel mondo, cioè meglio incarnante l'ideale di corresponsabilità nella comunione proprio dell'apostolato associato dei laici e guardato con favore dalla gerarchia che al can.98 esorta i fedeli ad aderirvi, quando afferma: "I fedeli diano la propria adesione soprattutto alle associazioni erette lodate o raccomandate dall'autorità ecclesiastica competente".

6 PERSONALITÀ GIURIDICA DEL TERZ'ORDINE SECOLARE E POTERI DI RAPPRESENTANZA

Abbiamo già considerato che il Terz'Ordine è un'associazione pubblica e in quanto tale ha personalità giuridica nell'ordinamento canonico.

Dobbiamo ora preoccuparci di vedere da cosa discende il conferimento della personalità giuridica e quali siano le sue conseguenze.

Come enuncia il can.313 *"l'associazione pubblica per lo stesso decreto con cui è eretta dall'autorità ecclesiastica competente, è costituita persona giuridica e riceve, per quanto è richiesto, la missione per i fini che essa si propone di conseguire in nome della Chiesa"*.

Il decreto di erezione è dunque un atto complesso che sortisce il duplice effetto di conferire all'associazione personalità giuridica pubblica, e di

⁴⁵ Cfr., can.320, Codice di Diritto Canonico.

demandarla ad agire in nome e per conto della Chiesa ⁴⁶.

Il conferimento della personalità giuridica non avviene ope legis ma con speciale concessione da parte dell'autorità competente data per mezzo di un decreto (can.114).

I can. 113-116 si occupano del senso della personalità giuridica in diritto canonico, che si configura come la capacità di essere soggetti nel diritto canonico di obblighi e diritti congrui alla propria natura (can.113).

- Gli elementi che contraddistinguono la persona giuridica sono:
- una certa entità distinta dalle persone fisiche;
- la capacità di diritti e doveri; la fonte costituente;
- lo scopo o fine distinto dal fine dei singoli.

Il Terz'Ordine si pone come persona giuridica collegiale in quanto le decisioni sono prese dai membri e persegue i fini rientranti nella categoria espressa dal par. 2 del can.114, (*opere di apostolato o di carità sia spirituale che temporale*), ed è persona giuridica pubblica in quanto agisce in nome della Chiesa⁴⁷.

Il presupposto per conseguire la personalità giuridica, è che gli Statuti siano approvati dalla competente autorità, che decide anche della modifica e della sorte dei beni dopo l'estinzione.

Il motivo per cui è necessaria l'approvazione degli Statuti consiste nel fatto che l'autorità possa valutare la conformità degli stessi e quindi dell'associazione al diritto universale e particolare, onde verificare che non vi sia nulla in contrasto con questo, e che l'associazione non persegua dei fini estranei all'ordinamento canonico. Ciò perché, come abbiamo già notato, è intimamente connesso alla personalità giuridica pubblica, l'agire in nome della Chiesa, cioè il collaborare in maniera molto stretta alla missione salvifica, operando in conformità ai piani pastorali che la Chiesa si propone.

Anche da questa .connessione discende il controllo patrimoniale di cui all'art ,319 per cui anche a proposito dei Terzi Ordini possiamo affermare che essi, a norma degli Statuti, possono possedere beni e amministrarli sotto l'alta

⁴⁶ Cfr. G.DALLA TORRE - Commento al can.313, in AA.VV., Commento al Codice di Diritto Canonico, p.183.

⁴⁷ P.V.PINTO - Oommento ai cann.114-115 , in AA.VV.,Commento al Codice di Diritto Canonico, cit.,pp.68-69

direzione dell'autorità ecclesiastica di cui al can.312 paragrafo 1, alla quale ogni anno devono rendere conto.

Sappiamo che l'autorità ecclesiastica nel nostro caso è la Santa Sede, o meglio la Congregazione per gli Istituti di vita Consacrata e le società di vita apostolica, ma già è opportuno accennare che "l'alta direzione" viene mediata dal Superiore Generale dell'Istituto cui attiene il Terz'Ordine in virtù proprio del can.303, che espressamente definisce il Terz'Ordine posto sotto l'alta direzione dell'Istituto stesso⁴⁸.

Le nostre riflessioni sulla personalità giuridica ci portano dunque a vedere come il Terz'Ordine, lungi dall'essere un prolungamento oscuro e silenzioso dell'Ordine religioso, lungi dall'essere un'associazione di devoti dimessi e poco identificati, è voluto dal legislatore canonico come una delle associazioni più importanti nel panorama associativo della Chiesa.

Il Terz' Ordine ha nell'ordinamento un posto ben definito, i contorni del suo spazio sono ben individuabili. Esso in quanto associazione giuridica pubblica ha un'identità precisa nella Chiesa, ed ha a disposizione gli strumenti giuridici più idonei per conseguire il suo fine.

Questo fine ha qualcosa in più rispetto ai fini delle altre associazioni, poiché non si limita all'agire in nome della Chiesa nel perseguire obiettivi di apostolato, pietà e carità, ma si qualifica per lo stretto legame giuridico e carismatico ad un Istituto religioso.

Evidentemente il legislatore ha intuito l'importanza dello sforzo di tendere alla perfezione cristiana, partecipando nel mondo al carisma di un istituto religioso e ha voluto occuparsi dei Terzi Ordini, non per tributo alla vetustà e al substrato tradizionale proprio di queste associazioni ma con l'obiettivo di offrire loro la possibilità di organizzare questo servizio insostituibile alla Chiesa: il servizio della testimonianza delle virtù evangeliche nella loro radicalità, pur in una condizione laicale, apparentemente troppo secolarizzata per essere conciliabile con una spiritualità impegnata.

La personalità giuridica significa quindi, per il Terz'Ordine, possibilità di configurarsi nella Chiesa anche attraverso il potere di rappresentanza conferito

⁴⁸ Cfr. S.PETTINATO - Le associazioni di fedeli, in AA.VT., Il fedele Cristiano, cit., p.253.

dal can.118 a coloro i quali è riconosciuta tale competenza dal diritto universale o particolare oppure, dai propri statuti. L'autorità rappresentante può essere personale o collegiale; la persona può agire con competenza propria o ordinaria ex iure, o per decreto (come il presidente del Terz'Ordine); oppure con competenza straordinaria in quanto deve sottostare a precise condizioni⁴⁹.

Il successivo can.119 si occupa dei principi riguardanti gli atti collegiali delle persone giuridiche pubbliche, che vanno trasfusi negli Statuti del Terz'Ordine per poter delineare un quadro abbastanza organico e giuridicamente corretto dall'organizzazione del movimento.

7. DISCIPLINA DEI RAPPORTI FRA IL TERZ'ORDINE SECOLARE E L'ISTITUTO CUI ATTIENE.

Il rapporto fra il Terz'Ordine e l'Istituto cui attiene riveste oggi una grande importanza, in conseguenza del diverso ruolo assunto dai laici dopo il Concilio e dell'apertura per loro di nuovi spazi di responsabilità e partecipazione.

In una visione ecclesiale preconciliare questo rapporto andava specialmente letto come un potere di sovraordinazione del Superiore dell'Istituto e dei suoi membri a ciò delegati.

Anche se il can.303 parla di "**alta direzione dell'Istituto**", questa locuzione necessita di un approfondimento e di alcune puntualizzazioni. Appare innanzitutto che il can.303 si riferisca alla partecipazione di questi laici al carisma dell'Istituto, partecipazione che non può essere disgiunta da una guida dell'Istituto che si ponga innanzitutto come garante della fedeltà al carisma.

Questo è il primo e fondamentale livello su cui giacciono rapporti fra Terz'Ordine e Istituto: un livello di guida e assistenza spirituale garantita.

Ricordiamo a questo proposito quanto detto precedentemente sul can.311

⁴⁹ P.V.PINTO - Commento al can.118, in AA.VV., Commento al _ Codice di Diritto Canonico, cit., p.70.

che attribuisce ai membri dell'Istituto la responsabilità che il Terz'Ordine svolga il suo servizio e apostolato in comunione con la pastorale organica della Chiesa locale in cui opera.

Anche questa norma conferma l'importanza del I Ordine come maestro di ecclesialità, custode dell'ortodossia, garante della fedeltà alla Chiesa⁵⁰.

Sempre in questa dimensione vanno letti i poteri stabiliti nei vari statuti e conferiti al Superiore Generale di fondare nuove fraternità, di esaminare gli statuti e rappresentare il Terz'Ordine presso la Santa Sede; poteri che spesso gli statuti attribuiscono mediando così quella che potrebbe anche svilupparsi come una presenza diretta, e ciò per una maggiore garanzia di fedeltà alla Chiesa.

Il I Ordine ha il dovere di nominare o confermare il moderatore ed, in circostanze speciali, può nominare un Commissario che regga l'associazione temporaneamente; deve inoltre controllare la situazione patrimoniale del movimento.

Questi sono i massimi poteri di controllo e vigilanza sul governo dell'associazione; poteri stabiliti dal codice ma che possono essere più o meno penetranti a seconda. degli Statuti.

La normativa del codice, in realtà, lascia degli spazi di autonomia abbastanza ampia ai Terzi Ordini, per quanto riguarda la formazione dei laici impegnati nel movimento.

Il canone 329 demanda ai moderatori la responsabilità che i membri siano debitamente formati all'esercizio dell'apostolato proprio dei laici.

Questa disposizione prevede la necessità della formazione per perseguire i fini dell'associazione stessa, e anche una certa professionalità nelle attività che le associazioni pongono in essere (ad es. professionalità del Volontariato)⁵¹.

A questo punto è bene chiarire chi sono i moderatori per un Terz'Ordine, perché si potrebbe rischiare di individuarli nei membri del I Ordine dell'Istituto, con il con seguente completo trasferimento ad esso dei compiti della formazione.

⁵⁰ Cfr. P.L.PERUGINI - Collaborazioni tradizionali e rinnovate fra religiosi e laici - Terz'Ordini, in AA.VV., -Religiosi e laici insieme per il Vangelo- Atti della XXVIII Assemblea Generale CISM Collevaenza (PG), 7 novembre 1988- Roma 1989, p.75.

⁵¹ G.LALLA TORBE - Commento al can.329, in "Commento al Codice di Diritto Canonico", p.193

A questo proposito ci riferiamo al can.317 il quale esprime che "*nelle associazioni non clericali (quindi nei Terzi Ordini) i laici possono ricoprire l'incarico di moderatore; il cappellano o l'assistente ecclesiastico non siano assunti a tale compito a meno che negli Statuti non sia disposto diversamente*"⁵²

Questo è quanto il Codice afferma e da ciò deduciamo che nei Terz'Ordini i moderatori laici, scelti dai membri e confermati dall'autorità, hanno il compito di provvedere alla formazione.

Mi soffermo sul discorso formativo perché credo che sia il nocciolo della questione dei rapporti fra Terz'Ordine e Istituto, soprattutto perché il Codice stesso riprende e statuisce normativamente i principi conciliari che affermano la necessità della formazione dei laici.

Se la formazione è il centro e fondamento dell'apostolato laicale, è importante stabilire a chi spetti il compito di provvedervi per delineare così quale genere di formazione ne emerga.

In una certa mentalità preconciliare trasfusa un pò nel Codice Piano - Benedettino, e presente in alcuni statuti di vari Terzi Ordini, la formazione dei terziari è demandata al I Ordine.

Questa realtà va confrontata con quanto il Concilio afferma al numero 24 e 25 del Decreto *Apostolicam Actuositatem*, che definisce i poteri spettanti alla gerarchia nella promozione dell'apostolato dei laici come poteri che si basano sul fornire principi e aiuti spirituali, sul vigilare sul rispetto delle disposizioni fondamentali.

Pertanto è opportuno che i sacerdoti che assistono i laici nelle loro opere di apostolato siano opportunamente formati e soprattutto abbiano la necessaria mentalità ecclesiale affinché il loro lavoro si svolga in dialogo e comunione⁵³ t4

Il Concilio, come pure il Codice, affermano una responsabilità primaria dell'autorità in fatto di guida, assistenza e cura delle associazioni laicali, in conformità con il carattere di agire in nome della Chiesa che è proprio delle associazioni pubbliche. Ma questa affermazione non significa che la formazione

⁵² Sulla funzione dei sacerdoti nelle associazioni laicali, vedi Consiglio Pontificio per i laici, "I Sacerdoti nelle associazioni laicali", Città del Vaticano, 1981.

⁵³ Apostolicam Actuositatem, nn.24-,25 e 26.

sia di esclusiva competenza dell'autorità, poiché tra le righe dei documenti conciliari, si legge la precisa opzione per un rapporto di collaborazione, anche al livello formativo.

Anche nei Terzi Ordini la formazione può essere curata dai moderatori laici purché essa si incardini nell'unico discorso di vivere e testimoniare il Carisma proprio dell'Istituto e si svolga nella comunione e nel rispetto gl'ortodossia cattolica.

È importante però che gli ambiti formativi siano scelti

È importante però che gli ambiti formativi siano scelti e determinati dai laici stessi in quanto essi, pur facendo parte di un Istituto Religioso, ne sono il ramo secolare, cioè sono chiamati a vivere nella società il carisma comune loro proprio.

Pertanto lo stesso carisma, pur conservando la sua fisionomia e identità, si connoterà in maniera più specifica e particolare proprio perché calato nella quotidianità di chi vive una vita apparentemente uguale e comune a quella di tanti uomini, ma cerca di dare alla sua esistenza, la impronta e la spiritualità laicale dell'Istituto.

L'esperienza che il terziario fa nel mondo consiste nella testimonianza dei valori radicali propri della scelta religiosa che appaiono inconciliabili con la mentalità della società secolarizzata, ma che invece possono essere posti a cardine di una vita cristiana impegnata vissuta anche nel secolo presente.

In virtù di questa, esperienza è bene che siano i terziari stessi, a programmare la propria formazione scegliendo i metodi più idonei per realizzare la finalità propria del movimento.

È bene, inoltre, che il Terz'Ordine sviluppi, attraverso una formazione adeguata, autocoscienza e responsabilità per una maggiore consapevolezza del proprio ruolo nella Chiesa.

Nel caso specifico dei Terzi Ordini è importante che essi crescano ed approfondiscano una propria spiritualità peculiare, che pur nutrendosi alla linfa di una famiglia religiosa, si connoti in modo specifico attraverso la testimonianza di uno spirito di preghiera ugualmente forte e sentito, che abbia la forza di permeare l'esperienza umana e sociale.

Se partiamo da guaste considerazioni, appare evidente che la formazione del Terz'Ordine non può venire proposta ed imposta dal 1° ramo dell'Istituto, cioè da coloro che vivono in modo sì autentico il Carisma, ma nella scelta della consacrazione religiosa, perché essi non possono comprendere e condividere le problematiche proprie di una testimonianza evangelica calata nel mondo contemporaneo, in quanto gli ambiti della loro azione e soprattutto il loro stato di vita li differenziano nettamente.

Non è possibile che un religioso, avochi a se totalmente la formazione di un laico, perché questo significherebbe clericalizzare il laico, o rendere la sua preparazione deficitaria di quegli aspetti tipici e peculiari che solo dall'interno sono visibili e comprensibili; così come sarebbe inconcepibile se un laico volesse occuparsi della formazione di religiosi, non potendo comprendere ed individuare i meandri più profondi della spiritualità di un'anima consacrata .

Il Codice ci ha riportato i valori conciliari dell'ecclesiologia di comunione, postulando l'eguale dignità dei battezzati e l'eguale importanza delle varie vocazioni che insieme compongono il variegato panorama della Chiesa.

A questo punto, diciamo che il rapporto con il 1°Ordine va improntato soprattutto come ricerca di una guida spirituale, di un punto di riferimento che i religiosi, in quanto consacrati nella pienezza, e totalità, possono offrire ai laici, testimoniando la loro più assoluta adesione al carisma del Santo Fondatore e trasmettendo loro i valori dell'Istituto, valori che saranno poi vissuti nel mondo dai laici⁵⁴

La strada è quindi quella della collaborazione e della corresponsabilità nella comunione ed è forse una strada nuova da intraprendere almeno per i Terzi Ordini. Infatti i terziari hanno finora subito, anche con una certa passiva comodità, una formazione calata loro dal 1° Ordine e sempre accettata come l'unica forma di istruzione ed erudizione.

Si tratta ora di compiere un passo ulteriore, il passo di chi prende in mano la propria storia e diventa protagonista del proprio destino, impegnandosi con coscienza e responsabilità a camminare con le proprie forze a studiare e

⁵⁴ Cfr. P.F. LOMBARDI - La formazione dei laici da parte dei religiosi, in AA.VV., Religiosi e laici insieme per il Vangelo, cit., pp.95-103

approfondire la propria condizione.

I membri del 1° Ordine il cui compito di assistenti spirituali è divenuto, grazie ad alcuni statuti, un esclusivo dominio di queste associazioni laicali, vissute sotto forma paterna, dovranno inoltre sforzarsi di favorire l'autonomia e la crescita responsabile dei Terz'Ordini, sempre mantenendo i poteri di controllo e vigilanza, ma aiutando il movimento ad acquisire più fiducia in se stesso, e a scoprire le sue peculiarità. Vigilanza e controllo sì, ma per garantire la fedeltà alla Chiesa e al Carisma, ma non sostituzione ed ingerenza assoluta in ogni atto decisionale, sia a carattere sostanziale che organizzativo.

Questi sono gli auspici per un Terz'Ordine al passo con la Chiesa che se pure ancora si pongono come idee vaghe e poco concrete, dovrebbero trovare posto e collocazione negli Statuti che tutti questi movimenti stanno rivedendo in ossequio ai dettami conciliari.

È importante quindi che gli Statuti stessi non siano elaborati dal 1° Ordine ed imposti al Terz'Ordine ma siano rivisti e studiati dai moderatori laici prima di essere sottoposti al controllo finale del Superiore Generale dell'Ordine; l'auspicio è che gli Statuti si uniformino ai principi conciliari e canonici, e rispondano all'opzione fondamentale della Chiesa verso la Comunione ecclesiale.